

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4080

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BASLINI**

*Presentata il 21 aprile 1983*

### Norme sulla copertura delle vacanze di sedi giudiziarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che vi presentiamo per l'approvazione mira a risolvere uno dei tanti problemi che impediscono il regolare funzionamento della giustizia nel nostro Paese. In particolare l'iniziativa da noi proposta mira a risolvere la crisi che si apre negli uffici giudiziari a causa del pensionamento del titolare e della vacanza della sede in attesa dell'espletamento da parte del Consiglio superiore della magistratura delle procedure per la nomina dei sostituti.

Onorevoli colleghi, ogni anno da 100 a 150 magistrati lasciano il servizio per raggiungimento dei limiti di età e il Consiglio superiore della magistratura mette a concorso i posti vacanti appena avviene il pensionamento. Poiché per la procedura di trasferimento, dalla pubblicazione dei posti all'effettivo trasferimento, occorrono

non meno di sei mesi, mediamente ogni anno almeno un centinaio di uffici giudiziari restano privi del titolare per almeno un semestre. Se venisse approvata la legge da noi proposta si potrebbe eliminare tale grave inconveniente e si avrebbe una continuità nel servizio e una maggiore regolarità di tutta l'attività dei magistrati potendosi addirittura effettuare un vero e proprio passaggio di consegne tra magistrati uscenti e subentranti.

D'altra parte non vi è danneggiamento per i giovani aspiranti ai posti vacanti, né per gli anziani pensionandi essendo sempre volontario il trattenimento in servizio.

Riteniamo infine opportuno segnalare alla vostra attenzione l'analogia tra quanto proponiamo e quanto già è disposto per altre categorie di pubblici dipendenti come insegnanti e diplomatici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

All'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

« È consentito il trattenimento in servizio dei magistrati, che ne facciano domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età di cui al primo comma, fino alla copertura del posto da loro stessi occupato.

In ogni caso il prolungamento del servizio non può protrarsi oltre il settantaduesimo anno di età ».

## ART. 2.

La procedura per la copertura del posto che ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si rende vacante deve essere iniziata sei mesi prima del raggiungimento del limite di età da parte del magistrato da collocarsi a riposo.